

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**

**Avv. Enrico Vitali**

**Proc. 18 /2018**

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 18/2018 nei confronti di:

MASSIMO ROSTAGNO. Tessera FISE 17472/A

\* \* \*

A seguito della la trasmissione, da parte della Segreteria O. d G., a mezzo mail in data 17 luglio 2018, della segnalazione da parte del Presidente di Giuria Elisabetta Negri del 16 s.m. - per il tramite della Procura Federale – sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in data 15 luglio 2018 in occasione del Concorso di Salto Ostacoli BO\* + Progetto Sport presso il Centro Ippico Il Torrione, durante lo svolgimento della categoria Base H90 a barrage consecutivo.

Con tale atto è stato segnalato che il cavaliere Massimo Rostagno, tesserato presso il Centro Ippico Generale Cacciandra e partecipante a detta gara, dopo il rifiuto del cavallo ed essere caduto a terra senza conseguenze fisiche, avrebbe infierito sul cavallo stesso tenendolo per le redini con una mano e frustandolo vigorosamente e ripetutamente sul muso e sul collo fino al sopraggiungere in campo dell'Ufficiale di Gara.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, ha aperto un procedimento nei confronti del cavaliere Rostagno, fissando la pronuncia del provvedimento per il giorno 30 luglio 2018 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti.

Sono quindi pervenuti tempestivi scritti difensivi del Rostagno nei quali vengono sostanzialmente confermati i fatti ma precisando che il contegno del cavaliere, determinato dallo stress della gara per motivi personali, non sarebbe stato caratterizzato da alcuna veemenza e che delle due sole frustate inferte al cavallo, una sarebbe andata a vuoto e l'altra non avrebbe comunque colpito il muso dell'animale ma il collo dello stesso.

Il cavaliere Rostagno aggiunge di avere chiesto scusa a tutti i presenti subito dopo i fatti e reitera le medesime scuse in questa sede.

\* \* \*

I fatti esposti dal Presidente di Giuria Negri devono ritenersi confermati ed accertati nella relazione dallo stesso trasmessa a questo Giudice che, in base all'art. 64 n.2 del Regolamento di Giustizia FIS ha fede privilegiata.

Infatti, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del Regolamento di Giustizia, il rapporto o il referto, sottoscritto dal Presidente di Giuria e/o dagli Ufficiali di Gara, che abbiano constatato il fatto di cui al rilievo, redatto in modo circostanziato, con analitica indicazione di tutti i dati necessari a consentire l'esatta comprensione dei fatti ritenuti oggetto di interesse disciplinare, fa fede fino a prova contraria.

Dalle difese del cavaliere Rostagno nulla emerge che possa rappresentare prova contraria di quanto accertato nella suddetta relazione, anzi l'addebito viene nella sostanza ammesso.

Tanto precisato è indubbia la sussistenza nei fatti accertati di un comportamento antiregolamentare ascrivibile al cavaliere Rostagno.

L'art. 1, comma 2, del Regolamento di Giustizia, infatti, include tra gli illeciti disciplinari, alla lettera a), *“ogni comportamento, anche omissivo, compiuto sul cavallo, che espliciti mero sfogo, violenza o brutalità e che possa causare al cavallo dolore o anche solo disagio non necessario all'animale”*.

Il concetto di abuso è espresso anche nel Regolamento Veterinario FISE, Sezione Tutela del Benessere del Cavallo, all'art. 2, come *“qualsiasi azione od omissione (dolosa o colposa) che causa o possa causare dolore o disagio non necessario a un cavallo”*.

Il comportamento tenuto dal cavaliere Rostagno rientra chiaramente nelle descritte ipotesi.

Non è infine condivisibile la giustificazione del Rostagno che ascrive il proprio comportamento allo stress della gara per motivi personali.

Infatti, la natura stessa della disciplina in cui si cimenta il binomio cavallo/cavaliere, impone la verifica delle capacità e della idoneità dei cavalieri tesserati, proprio in occasione delle competizioni ove il rispetto delle regole e, ancor prima, del cavallo deve essere massimo e rigoroso.

Il tesserato Rostagno deve, dunque, ritenersi responsabile dell'illecito contestato pur apprezzandosi positivamente le scuse formulate in sede di difese e valutandosi positivamente l'ammissione delle sue responsabilità.

\* \* \*

Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto: - di precedenti decisioni del Tribunale Federale su casi analoghi; - della rilevata gravità dei fatti da considerarsi aggravante a'sensi dell'art. 8 lettera c) del Regolamento FISE; - dell'art. 15 del Regolamento di Giustizia FISE e della riduzione di sanzione ivi prevista in ipotesi di ammissione della responsabilità da parte dell'incolpato.

Inoltre, per quanto verificato, non risultano precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia FISE a carico del Rostagno.

#### **PQM**

il Giudice Sportivo Nazionale:

- irroga al tesserato Massimo Rostagno la sanzione, di cui all'art. 6, lettera d), del Regolamento di Giustizia FISE vigente, della sospensione dall'attività agonistica per mesi tre;

#### **MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 30 luglio 2018

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Enrico Vitali